

**IL PUNTO SUI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEI “DECRETI RISTORI” E L’APPROVAZIONE DEL “DECRETO DI NATALE”.**

Il 24 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la **Legge 18 dicembre 2020, n. 176** di conversione in Legge, con modificazioni, del cosiddetto *Decreto Ristori*<sup>1</sup>.

La predetta Legge di conversione ha “accorpato” i diversi provvedimenti emanati dal Governo tra ottobre e novembre e denominati in sintesi *Decreto Ristori Bis, Ter e Quater*<sup>2</sup> che sono stati abrogati, fatti salvi i loro effetti giuridici, ed il cui contenuto è sostanzialmente “confluito” in un unico testo normativo (di seguito il “*Decreto Ristori convertito*”).

Inoltre, con il cosiddetto *Decreto di Natale*<sup>3</sup> il Governo ha previsto un ulteriore specifico contributo a fondo perduto per particolari categorie di operatori a fronte dell’emanazione di ulteriori misure restrittive collegate all’emergenza sanitaria.

Nel presente lavoro viene proposta una sintesi dei contributi a fondo perduto previsti dai suddetti provvedimenti ed in particolare del:

**1. Contributo a fondo perduto ex articolo 1 del *Decreto Ristori convertito*;**

**2. Contributo a fondo perduto ex articolo 1 bis del *Decreto Ristori convertito*;**

**3. Contributo a fondo perduto ex *Decreto di Natale*;**

con l’occasione verrà inoltre ricordato quanto previsto dal cosiddetto *Decreto Agosto*<sup>4</sup> con riferimento al:

**4. Contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.**

**1 - ARTICOLO 1 “DECRETO RISTORI CONVERTITO” - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE DEL DPCM 24 OTTOBRE 2020.**

**SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la **partita IVA attiva** e

- dichiarano di svolgere come **attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1** che segue.

Per effetto della Legge di conversione le disposizioni che seguono si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,

- hanno la **partita IVA attiva** e

- abbiano dichiarato di svolgere come **attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 (Agenti, Mediatori e Procacciatori)** che segue.

<sup>1</sup> Decreto-legge n. 137 del 2020. Per il testo coordinato vedi:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf>

<sup>2</sup> Decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020.

<sup>3</sup> Decreto-legge n. 172 del 2020.

<sup>4</sup> Decreto-Legge n. 104 2020.

Il contributo **non** spetta però ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

### **CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.**

Il contributo a fondo perduto **spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.** Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

**NB:** Tuttavia il predetto contributo **spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.**

### **COME SI OTTIENE IL CONTRIBUTO.**

**Direttamente.** Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto con il cd. "Decreto Rilancio" (articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, **il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.**

**Con Istanza.** Per i soggetti che non hanno già presentato istanza di contributo a fondo perduto secondo le norme del "Decreto Rilancio", **il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.**

### **L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato come segue.

**A)** Per i **soggetti che hanno già beneficiato del contributo**, come *quota del contributo già erogato* ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio; la quota è differenziata per settore economico ed è riportata nell'Allegato 1 che segue.

Si specifica che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**B)** Per i **soggetti che non hanno già beneficiato del contributo**, come *quota* (differenziata per settore economico e riportata nell'Allegato 1) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto Rilancio. In sostanza vale quanto segue:

**1.** Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti suddetti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui

stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19<sup>5</sup>.

2. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

E' importante segnalare che:

- qualora l'ammontare dei **ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto**, il valore è calcolato **applicando la percentuale di cui al precedente punto 2 lettera c).**

- in ogni caso, **l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

La norma prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del Decreto Rilancio e quindi in sintesi:

- il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP;

- l'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica;

- l'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; **sul punto si precisa che l'istanza per l'ottenimento del contributo in commento è quella di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020<sup>6</sup> e deve essere presentata entro e non oltre il 15 GENNAIO 2021;**

- l'istanza contiene anche l'autocertificazione "antimafia".

- il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;

- qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando specifiche sanzioni;

<sup>5</sup> L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "ai soggetti che sulla precedente istanza al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo contributo spetta e viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo".

<sup>6</sup> <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-20-novembre-2020>

- qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria;
- nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*).

**Nota Bene.** Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC\\_2020\\_091\\_I\\_0001](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001)

#### **DISPOSIZIONI SPECIALI PER GELATERIE, PASTICCERIE, BAR E ALBERGHI CHE OPERANO NELLE ZONE ROSSE O ARANCIONI.**

Il contributo a fondo perduto in commento è **umentato di un ulteriore 50 per cento** rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

- 561030-Gelaterie e pasticcerie,
- 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti,
- 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e
- 551000-Alberghi

**con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale cd. “rosse” o “arancioni”** (caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3/11/2020 <https://www.epicanews.it/2020/11/05/nuovo-dpcm-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/>)

#### **DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI OPERATORI CON SEDE OPERATIVA NEI CENTRI COMMERCIALI E GLI OPERATORI DELLE PRODUZIONI INDUSTRIALI DEL COMPARTO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE.**

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto **nell'anno 2021** anche:

- agli **operatori con sede operativa nei centri commerciali** e
- agli **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**,

interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Per gli operatori di cui sopra che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che segue, il contributo “speciale” è determinato entro il **30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 in commento.**

Per gli operatori di cui sopra che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che **non** rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo “speciale” spetta alle seguenti condizioni:

- che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- che, in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020: si veda il paragrafo sopra sull'ammontare del contributo al punto B).

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%

931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

Allegato 4  
 (articolo 1-ter)

CODICE CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201 46 12 01	<i>Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti</i>	100%
461403 46 14 03	<i>Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio</i>	100%
461501 46 15 01	<i>Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche</i>	100%
461503 46 15 03	<i>Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera</i>	100%
461505 46 15 05	<i>Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili</i>	100%
461506 46 15 06	<i>Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta</i>	100%
461507 46 15 07	<i>Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta</i>	100%
461601 46 16 01	<i>Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento</i>	100%
461602 46 16 02	<i>Agenti e rappresentanti di pellicce</i>	100%
461603 46 16 03	<i>Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (includere merceria e passamaneria)</i>	100%
461604 46 16 04	<i>Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima</i>	100%
461605 46 16 05	<i>Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori</i>	100%
461606 46 16 06	<i>Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio</i>	100%
461607 46 16 07	<i>Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi</i>	100%
461608 46 16 08	<i>Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle</i>	100%

461609 46 16 09	<i>Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle</i>	100%
461701 46 17 01	<i>Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati</i>	100%
461702 46 17 02	<i>Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi</i>	100%
461703 46 17 03	<i>Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi</i>	100%
461704 46 17 04	<i>Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari</i>	100%
461705 46 17 05	<i>Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari</i>	100%
461706 46 17 06	<i>Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi</i>	100%
461707 46 17 07	<i>Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco</i>	100%
461708 46 17 08	<i>Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco</i>	100%
461709 46 17 09	<i>Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco</i>	100%
461822 46 18 22	<i>Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici</i>	100%
461892 46 18 92	<i>Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria</i>	100%
461893 46 18 93	<i>Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi</i>	100%
461896 46 18 96	<i>Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria</i>	100%
461897 46 18 97	<i>Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)</i>	100%
461901 46 19 01	<i>Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno</i>	100%
461902 46 19 02	<i>Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno</i>	100%
461903 46 19 03	<i>Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno</i>	100%

**2. - ARTICOLO 1 BIS - “DECRETO RISTORI CONVERTITO” - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE DI CUI AL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 – ZONA ROSSA.**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva,

- dichiarano (ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2,

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale in Zona Rossa (caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Con riferimento al contributo a fondo perduto in commento:

**A) Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2;**

**B) si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del Decreto Ristori convertito e quindi per gli approfondimenti si rinvia ai paragrafi:**

CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.

COME SI OTTIENE IL CONTRIBUTO.

L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

DISPOSIZIONI VARIE

di cui alle precedenti pagine 2, 3 e 4.

Allegato 2  
 (articolo 1-bis)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%

47.71.10	<i>Commercio al dettaglio di confezioni per adulti</i>	200%
47.71.40	<i>Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle</i>	200%
47.71.50	<i>Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte</i>	200%
47.72.20	<i>Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio</i>	200%
47.77.00	<i>Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria</i>	200%
47.78.10	<i>Commercio al dettaglio di mobili per ufficio</i>	200%
47.78.31	<i>Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)</i>	200%
47.78.32	<i>Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato</i>	200%
47.78.33	<i>Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi</i>	200%
47.78.35	<i>Commercio al dettaglio di bomboniere</i>	200%
47.78.36	<i>Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)</i>	200%
47.78.37	<i>Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti</i>	200%
47.78.50	<i>Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari</i>	200%
47.78.91	<i>Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo</i>	200%
47.78.92	<i>Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)</i>	200%
47.78.94	<i>Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)</i>	200%
47.78.99	<i>Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca</i>	200%
47.79.10	<i>Commercio al dettaglio di libri di seconda mano</i>	200%
47.79.20	<i>Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato</i>	200%
47.79.30	<i>Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati</i>	200%
47.79.40	<i>Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)</i>	200%
47.81.01	<i>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli</i>	200%
47.81.02	<i>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici</i>	200%

47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

## **3 – DECRETO DI NATALE - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE.**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal Decreto di Natale è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre 2020, **hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto.**

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

*561011 – Ristorazione con somministrazione*

*561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole*

*561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto*

*561030 – Gelaterie e pasticcerie*

*561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti*

*561042 – Ristorazione ambulante*

*561050 – Ristorazione su treni e navi*

*562100 – Catering per eventi, banqueting*

*562910 – Mense*

*562920 – Catering continuativo su base contrattuale*

*563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina*

Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ("Decreto Rilancio"), che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è **corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.**

L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del predetto decreto.

## **4 – DECRETO AGOSTO - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI ESERCENTI DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA O DI CITTÀ METROPOLITANA.**

Quanto segue riprende i contenuti della Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.

### **INTRODUZIONE**

Il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto decreto "Agosto") ha introdotto all'art. 59 un contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività commerciali danneggiate dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall'emergenza da Coronavirus.

Il contributo consiste in una somma di denaro e spetta ai titolari di partita Iva che svolgono attività commerciale o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti (centri storici) dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane, caratterizzati in condizioni normali da una forte presenza di turisti provenienti dai paesi esteri in rapporto ai residenti. Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita.

### IN COSA CONSISTE

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, mediante procedura web, di un’apposita istanza<sup>7</sup>.

**L’istanza deve essere presentata entro non oltre il giorno 14 GENNAIO 2021.**

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Covid- 19.

Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap.

### A CHI SPETTA

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai **soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa consistente nella vendita di beni o servizi al pubblico.**

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

#### PRIMO REQUISITO

Il soggetto deve possedere entrambe le seguenti caratteristiche:

**1)** avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza. Sono pertanto esclusi i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° luglio 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data di presentazione dell’istanza.

**2)** svolgere l’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti:

- dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti
- delle città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

A seguire è riportato l’elenco dei comuni aventi tali caratteristiche.

#### SECONDO REQUISITO

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è, inoltre, necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

**1)** ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni di cui al primo requisito inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.

**2)** inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. A tal fine, sono validi i chiarimenti contenuti nella

---

<sup>7</sup> <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni2>

“Guida al contributo a fondo perduto” pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e quelli forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.

<b>ELENCO COMUNI</b>			
<b>CODICE CATASTALE</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI</b>
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9
H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3

### LA MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’analogo importo del mese di giugno 2019, entrambi riferiti agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni elencati nel precedente paragrafo.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 1) 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 2) 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- 3) 5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

#### **DIVIETO DI CUMULO**

Il contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 58 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, erogato dal Ministero per le politiche agricole, ambientali e forestali.

Tale contributo a fondo perduto è destinato alle imprese di ristorazione e correlata filiera ed è commisurato agli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP e inclusi quelli vitivinicoli, con misura minima di 1.000 euro e massima di 10.000 euro.

I soggetti aventi i requisiti per entrambi i contributi possono richiedere uno solo di essi, scegliendo il più favorevole.

*Treviso, 27 dicembre 2020*

*Per approfondimenti sui temi trattati vedi anche:*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/quest/contributi-a-fondo-perduto-at>